

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA già PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SP.7/B,
COMPRESA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO, IN VARIANTE,
AL KM. 7+134, MIRATI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO

PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO

Elaborato:

D.3

Classe:

Capitolati

Data :

10/04/2019

Scala:

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO

Redatto da:

Visto il R.U.P.:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Articolo 1. Oggetto del contratto | 3 |
| Articolo 2. Ammontare del contratto | 3 |
| Articolo 3. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto | 3 |
| Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere | 4 |

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

| | |
|--|---|
| Articolo 5. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva | 4 |
| Articolo 6. Responsabilità verso terzi e assicurazione | 4 |
| Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza | 5 |
| Articolo 8. Adempimenti in materia antimafia | 5 |
| Articolo 9. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere | 6 |

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

| | |
|--|---|
| Articolo 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori | 6 |
| Articolo 11. Penale per ritardi | 6 |
| Articolo 12. Sospensioni e riprese dei lavori | 7 |
| Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori | 7 |
| Articolo 14. Oneri a carico dell'Appaltatore | 7 |
| Articolo 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo | 8 |
| Articolo 16. Invariabilità del corrispettivo | 8 |
| Articolo 17. Pagamenti | 8 |
| Articolo 18. Ritardo nei pagamenti | 9 |
| Articolo 19. Subappalto | 9 |
| Articolo 20. Risoluzione del contratto | 9 |
| Articolo 21. Collaudo e manutenzione | 9 |
| Articolo 22. Controversie | 9 |

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|--|----|
| Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari | 10 |
| Articolo 24. Documenti contrattuali | 10 |
| Articolo 25. Spese di contratto e trattamento fiscale | 10 |

Libero Consorzio Comunale – già Provincia Regionale - di Enna

Repertorio n.

CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO DI APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SP 7/B, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO , IN VARIANTE, AL KM. 7+134, MIRATI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO – PRIMO STRALCIO”..

L'anno duemila....., il giorno del mese di, in Enna, presso la Sede del Libero Consorzio Comunale – già Provincia di Enna, sita in, avanti a me,, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

- Sig., nato a, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in esecuzione della determina sindacale n. del .. / .. / 200...., in rappresentanza, in nome e per conto del Libero Consorzio Comunale – già Provincia Regionale – di Enna, Codice fiscale, per la carica domiciliato presso la sede comunale sopra specificata, che nel seguito sarà per brevità chiamato “Amministrazione”;
- Sig., nato a, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del(riportare i dati completi del/i Soggetto/i Appaltatore/i), che nel seguito sarà per brevità chiamato “Appaltatore”.

Detti componenti, della cui identità e capacità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, espressamente mi richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del quale,

SI PREMETTE

- che, con n. del, è stato approvato e finanziato in favore del Libero Consorzio Comunale – già Provincia Regionale – di Enna il progetto esecutivo dei “**lavori di rifunionalizzazione della SP 7/b, compresa la realizzazione di un viadotto, in variante, al km. 7+134, mirati alla riapertura al transito- Primo stralcio**”, dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 distinti in € 831.843,16 a base d'appalto, di cui € 820.349,72 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 83.841,25 per costo della manodopera, ed € 11.493,44 per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 438.156,84 a disposizione dell'Amministrazione;
- che, con n. del/.../2007, l'Amministrazione è addivenuta nella determinazione di realizzare i lavori suddetti affidandone l'esecuzione in appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 – comma 1 – del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 – comma 2 – del D. Lgs. suddetto;
- che, a seguito dell'esperimento di gara svoltosi il giorno .. / .. / ... con il sistema ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati, l'esecuzione dei lavori suddetti è stata provvisoriamente aggiudicata (inserire la specificazione completa del Soggetto aggiudicatario), che ha offerto il ribasso del % e quindi per il prezzo netto di € (diconsi Euro);
- che l'avviso relativo all'esito della gara suddetta è stato pubblicato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, senza rilievi o contestazioni ;

- che è stata acquisita la prescritta certificazione antimafia, da cui risulta che nulla osta per l'affidamento in appalto dei lavori all'Appaltatore e per la stipula del presente contratto (all. "A");
 - che l'Appaltatore ha prestato le garanzie e coperture assicurative, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (All. "B").
- Premesso tutto quanto sopra riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata e costituita, affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta ed assume l'appalto relativo all'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dei *"lavori di rifunzionalizzazione della SP 7/b, compresa la realizzazione di un viadotto, in variante, al km. 7+134, mirati alla riapertura al transito – Primo stralcio"*, ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione dell'opera, come contrattualmente definita e sinteticamente descritta nel presente articolo.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori suddetti alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché alle vigenti disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2. Ammontare del contratto

Il corrispettivo d'appalto, che sarà riconosciuto dall'Amministrazione all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, è stabilito in € (diconsi Euro/..) al netto del ribasso d'asta del %, di cui € per lavori assoggettati al ribasso suddetto e € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

Tale corrispettivo comprende tutti i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal presente contratto, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.

Le Parti dichiarano però e si danno sin d'ora reciprocamente atto che l'ammontare effettivo del predetto corrispettivo d'appalto è soggetto alla liquidazione finale che sarà effettuata dal Direttore dei lavori e quindi verificata dal Collaudatore per quanto concerne eventuali modificazioni, in diminuzione o in aumento, che potranno essere apportate al su riportato importo contrattuale sopra originario.

3. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 3, lett. *d*) ed *e*), del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito DLgs 50/2016);

4. Per la valutazione dei lavori a misura oggetto d'appalto, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Articolo 3. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto,

nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 15, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari di cui al relativo Elenco allegato al progetto ed i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara, che costituiscono prezzi contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di, all'indirizzo presso

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul Conto Corente dedicato, indicato dall'Appaltatore.

Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo, si rimanda all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Nei casi in cui l'Appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 5. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante numero in data..... rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di nella stessa misura e secondo le modalità previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma 4 dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 6. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto

agenzia/filiale di per un massimale di € 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00)

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5 - 2° periodo, del DLgs 50/2016.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 - comma 9 - del DLgs 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
6. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'Appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da di in data numero d'ordine

Articolo 8. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 DLgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.

Articolo 9. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:

- a) iscrizione alla camera di commercio;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
- c) DURC;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
- e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
- f) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- h) Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 - lett. h), del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1 - lett. a), del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del DLgs 81/2008;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto d'appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in mesi **6 (sei)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 11. Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Articolo 12. Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 14. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.

Articolo 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016.

Articolo 16. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 17. Pagamenti

1. La stazione appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, raggiunga un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, dell'importo degli stati d'avanzamento precedenti e della ritenuta di cui al seguente comma 3.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
6. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 18. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 19. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'Appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 20. Risoluzione del contratto

1. L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 21. Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 63, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 22. Controversie

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista all'art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all'art. 55, comma 3, del Capitolato speciale d'appalto.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 24. Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- il cronoprogramma di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 25. Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente appaltante.

Richiesto, io (in qualità di), ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell'ente appaltante

L'Appaltatore